

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**(Il presente Schema di Contratto, sottoscritto dal concorrente, deve essere inserito nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”)**

**POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI AEROMOBILI ATTRAVERSO HANDLER  
CERTIFICATO ENAC PRESSO L’AEROPORTO CIVILE “V. FLORIO” DI TRAPANI – BIRGI –  
WINTER/SUMMER 2024 e 2025  
CIG A02EAF26EF**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

**TRA**

**Airgest S.p.A.** (inde cit. “AIRGEST” o “Gestore” o “Committente” o “Handler”, incaricato dei servizi di assistenza”), società di gestione dell’aeroporto civile di Trapani Birgi, con sede legale ed operativa in C.da Birgi c/o l’Aeroporto Civile “V. Florio” snc - 91031 Misiliscemi (TP), iscritta al R.E.A. n. TP-94348, C.F./P.IVA n. 01613650819, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, dott. Salvatore Ombra, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

**E**

.....’ora in avanti denominata anche “Appaltatore” o “Affidatario” o “Prestatore del servizio” o “Impresa” o “Esecutore”), avente sede legale in .....n. .... – CAP .....- città ..... (.....) – C.F. .... /P.IVA ..... – PEC: ....., iscritta alla C.C.I.A.A. di ....., al R.E.A. n. ...., rappresentata da ....., in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale dell’Impresa, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, per l’altra parte

congiuntamente denominate “**le Parti**”

premessò

- che con delibera consiliare del 13/11/2023, è stato disposto l’avvio del procedimento per l’affidamento in appalto del “Potenziamento dei servizi di assistenza agli aeromobili attraverso handler certificato Enac presso l’aeroporto civile “V. Florio” di Trapani – Birgi – Winter/Summer 2024 e 2025”;
- che con decisione di contrarre n. 1020/23 del 11/12/2023 è stata autorizzata l’indizione dell’affidamento *de quo*, per un importo biennale soggetto a ribasso di € 1.306.466,15 oltre a euro 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- che la Committente ha indetto quindi una gara, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (d’ora innanzi, anche: “il Codice”), per l’affidamento in appalto dei servizi in parola, con Bando inviato all’Ufficio pubblicazioni dell’UE in data 21/12/2023, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 149 del 29/12/2023 e con avviso pubblicato su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, rispettivamente, “Il Messaggero” e “La Verità” e su “Milano Finanza – Ed. Sicilia” e “Il Giornale di Sicilia”, nonché sul sito internet [www.airgest.it](http://www.airgest.it);
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita, in prima seduta pubblica, il giorno ...../02/2023, giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione appaltante;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato all’Impresa \_\_\_\_\_ - per avere questa formulato **il massimo ribasso percentuale**, applicato all’importo soggetto a ribasso d’asta, **del**

- .....%, corrispondente ad un importo “a misura” ribassato, per il servizio di che trattasi, pari ad € .....  
....., comprendente tutti gli oneri connessi al servizio oggetto d’affidamento, oltre all’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, stimati dal R.S.P.P. Airgest S.p.A., come da D.U.V.R.I. preliminare predisposto, pari a euro 1.600,00, per un importo complessivo “a misura” pari ad € .....
- che l’Impresa \_\_\_\_\_ ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara e relativi allegati;
  - che l’Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
  - che l’Appaltatore è in possesso dell’idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell’esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione del servizio da erogare;
  - che l’Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni che regolano l’appalto, come contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse e nella Lettera di invito ed in tutti i relativi allegati;
  - che l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l’accesso e la circolazione di persone e mezzi nell’area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
  - che l’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme in esso contenute e relativi allegati e documenti richiamati sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell’oggetto dell’appalto e che la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
  - che l’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, fossero arrecati ad AIRGEST;
  - che AIRGEST, pertanto, con il presente documento intende affidare all’Appaltatore l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto ed alle condizioni di seguito specificate;
  - che in data gg/mm/aaaa, l’Appaltatore ..... aveva già conseguito *[oppure]* ha conseguito l’estensione del Certificato di Idoneità n. .... “a seguito dell’esito positivo delle verifiche inerenti alla richiesta presentata in data gg/mm/aaaa”, giusta missiva pervenuta dall’ENAC D.A. Sicilia Occidentale, avente validità fino al gg/mm/aaaa, certificazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 18/99 e del Regolamento ENAC nella edizione vigente per l’espletamento dei servizi a terra, per le seguenti Categorie:
    - Cat. 2, “Assistenza passeggeri”
    - Cat. 3, “Assistenza bagagli”
    - Cat. 5, “Assistenza alle operazioni in pista” ad esclusione del punto 5.7
    - Cat. 6., “Assistenza pulizia e servizi di scalo” limitatamente al punto 6.1 “pulizia esterna e interna dell’aereo, servizio dei gabinetti e dell’acqua”;
- dato atto
- che, stante l’obbligo per il Committente (per gli appalti ed i subappalti per un importo complessivo annuo superiore a 200.000) di richiedere alle imprese affidatarie, appaltatrici ma anche subappaltatrici, copia dei pagamenti effettuati relativi al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell’appalto, a seguito del decorso del primo mese di affidamento, verrà emessa dalla ..... apposita fattura per i servizi resi, allegando la certificazione fiscale emessa dall’Agenzia delle Entrate, c.d. DURF (simile al DURC ma avente validità 4 mesi e disponibili dal terzo giorno lavorativo di ogni mese), relativo alla regolarità dei pagamenti fiscali, necessario per garantire che in caso di appalti per importi superiori a 200.000, le imprese coinvolte (committenti, appaltatrici, subappaltatrici) sono in regola con i pagamenti delle tasse;
  - che, per le imprese appaltatrici e, nel caso di specie, subappaltatrici, l’obbligo è di trasmettere entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento, i seguenti documenti:

1. I modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
  2. L'elenco di tutti i lavoratori con il dettaglio del loro codice fiscale, le ore lavorate, la contribuzione e le ritenute fiscali, in riferimento al mese precedente di lavoro;
- che, nel caso di specie, la comunicazione dei documenti sopra indicati, effettuata dalla ..... raggiunge sia il committente che l'impresa appaltatrice che, data la particolarità del servizio affidato, coincidono nella medesima persona giuridica ossia la società Airgest S.p.A. che è al contempo Committente ed *Handler* (Appaltatore del servizio reso in subappalto dalla predetta .....);
- che, in alternativa l'impresa appaltatrice può comunicare al committente, allegando il certificato fornito dall'Agenzia dell'Entrate, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza prevista per le ritenute, i seguenti requisiti:
1. Essere in attività da almeno 3 anni;
  2. Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. Aver eseguito, nell'ultimo triennio, versamenti fiscali non inferiori al 10% dei ricavi;
  4. Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

tanto premesso e dato atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1: OGGETTO**

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'espletamento, presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani – Birgi, dei seguenti servizi:

- I. Servizi di Ground Operations (airside):
  - Smistamento bagagli area "BHS", riconcilio bagagli attraverso "BRS" e trasporto verso l'aeromobile in partenza;
  - Carico/scarico bagagli stiva aeromobile;
  - Posizionamento tacchi, birilli e attrezzature necessarie;
  - Caricamento/scaricamento bagagli sui nastri riconsegna in arrivo/partenza;
  - Pulizia interne agli aeromobili;
  - Conduzione mezzi di rampa denominati "speciali" (trattori-nastri/traino-scale/traino-nastri semoventi-scale semoventi-automezzi di collegamento-GPU-ASU e simili - Rif. CCNL Assaeroporti);
  - Servizio facchinaggio, su richiesta, bagagli dei passeggeri in area arrivi e/o partenze e del servizio di raccolta carrelli bagagli passeggeri in aree esterne e/o interne;
  - Servizi di facchinaggio vari a richiesta.
- II. Servizi di assistenza ai passeggeri Terminal (check-in/imbarco)
  - Accettazione passeggeri
  - Imbarco passeggeri
  - Servizio di assistenza ai bagagli smarriti (Lost&Found)
- III. Servizio di assistenza agli aeromobili (ramp agent e centro operativo di scalo)
  - Ramp agent
  - Weight&Balance
  - Attività documentale di modulistica e messaggistica.

2. L’Affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per prestazioni eseguite in più, oltre quelle previste e regolarmente autorizzate.
3. L’Affidatario dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere, nel corso dell’espletamento dell’incarico, in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare.

**ART. 2: DURATA**

1. I servizi di cui all’art. 1 dovranno essere prestati **per un monte ore complessivo, stimato e non garantito, pari a 50.400 ore, per le stagioni aeronautiche “summer 2024 e 2025, winter 2024/2025 e 2025/2026”, con decorrenza dal 31 marzo 2024 fino al 29 marzo 2026.** Le ore saranno così indicativamente distribuite per reparto produttivo e per stagioni volative:

<i>ANNO 2024</i>			
<i>Reparto</i>	<i>Winter</i>	<i>Summer</i>	<i>Totale monte orario per reparto</i>
Adt Check-in	0	8.000	8.000
Ramp Agent	0	2.625	2.625
OUA	2.200	12.375	14.575
<b><i>Totale</i></b>			<b>25.200</b>

<i>ANNO 2025</i>			
<i>Reparto</i>	<i>Winter</i>	<i>Summer</i>	<i>Totale monte orario per reparto</i>
Adt Check-in	0	8.000	8.000
Ramp Agent	0	2.625	2.625
OUA	2.200	12.375	14.575
<b><i>Totale</i></b>			<b>25.200</b>

2. L’indicata distinzione del monte orario per reparto produttivo e per stagioni volative non potrà essere ritenuta vincolante per il Gestore, il quale si riserva la facoltà, in base al proprio insindacabile giudizio, di richiedere all’Appaltatore un monte orario diverso da quello indicato, per ciascun reparto produttivo e per stagioni volative, che deve intendersi quindi quale mera stima, in alcun modo vincolante per il Gestore, in quanto saranno le contingenti esigenze operative ad indicare il reale fabbisogno di ore per reparto produttivo e per stagioni volative.
3. In ogni caso il Gestore e l’Appaltatore saranno vincolati al limite massimo in termini di monte orario complessivo connesso alle esigenze operative pari a 50.400 ore così come sono vincolati al *plafond* massimo contrattuale determinato e corrispondente al minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, espresso mediante il massimo ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta.
4. Il servizio in parola dovrà essere espletato secondo gli *standard* qualitativi (modalità di esecuzione) che verranno, di volta in volta, richiesti e previamente concordati con Airgest S.p.A., e dovrà tenere conto delle condizioni ivi indicate.
5. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l’Appaltatore a seguito dell’eventuale chiusura al traffico aereo civile dell’aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell’attività aerea civile dell’aeroporto stesso.
6. **È escluso il rinnovo.**

**ART. 3: CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo complessivo massimo, stimato e non garantito, di cui al presente Contratto, comprensivo dei costi della sicurezza derivanti da “interferenze”, non potrà superare la soglia massima di € ..... **oltre IVA, se dovuta**, così determinato:

- € ..... quale importo offerto per l’espletamento del servizio affidato;
- € 1.600,00 quale costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta.

Trattasi di importi remunerativi di un monte ore complessivo massimo pari a n. 50.400 ore.

2. **Il rapporto contrattuale è da intendersi, in ogni caso, concluso al raggiungimento del saldo dell'importo contrattualizzato, stimato in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per Airgest S.p.A..**

3. **È onere dell'Affidatario monitorare il *plafond* stimato e contrattualizzato. Al mancato raggiungimento dello stimato importo complessivo del servizio, determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta, nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento.**

4. Il costo orario per il servizio affidato è inclusivo di tutti gli oneri connessi al servizio stesso che il Prestatore del servizio dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti, quali:

- Retribuzione del lavoratore (inclusi tutti i ratei che si maturano obbligatoriamente in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro, oltre TFR e versamento degli oneri previdenziali e assicurativi previsti per legge);
- Assenze per malattie e infortuni;
- Assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- Costi di sostituzione del personale;
- Oneri per la formazione/qualificazione.

5. **Il Contratto è stipulato "a chiamata" ed "a misura".**

6. **Airgest S.p.A. riconoscerà solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate.**

7. **I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono stati stimati pari ad € 1.600,00.**

#### **ART. 4: FATTURAZIONE E PAGAMENTO – MODALITA'**

1. L'Affidatario presenterà regolare fattura, emessa **mensilmente e posticipatamente**, a seguito di certificato di regolare esecuzione del servizio emesso da parte di Airgest S.p.A., che verrà liquidata tramite bonifico bancario a **30 (trenta) giorni d.f.f.m.** dal rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Ciascuna fattura, emessa dall'Appaltatore, dovrà riportare il **CIG A02EAF26EF** ed essere intestata all'AIRGEST S.p.A. nonché riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).

3. **Ai fini della fatturazione elettronica, il codice identificativo SDI di Airgest S.p.A. è il seguente: M5UXCR1.**

4. **Le fatture trasmesse dall'Appaltatore dovranno essere necessariamente accompagnate dai seguenti documenti:**

1. indicazione della mensilità e dell'anno di effettuazione dei servizi;
2. copia autentica dei modelli D.M. 10 e dei modelli 770;
3. **copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;**
4. **elenco di tutti i lavoratori con il dettaglio del loro codice fiscale, le ore lavorate, la contribuzione e le ritenute fiscali, in riferimento al mese precedente di lavoro;**
5. eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.

5. La comunicazione dei documenti sopra indicati, effettuata dall'Appaltatore, deve raggiungere il Committente **entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento.**

6. **L'affidatario dovrà trasmettere ad Airgest S.p.A. la certificazione fiscale emessa dall'Agenzia delle Entrate, c.d. DURF (simile al DURC ma avente validità 4 mesi e disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese), relativo alla regolarità dei pagamenti fiscali, necessario in caso di appalti per importi superiori a 200.000 €, per garantire che le imprese coinvolte (committenti, appaltatrici, subappaltatrici) sono in regola con i pagamenti delle tasse.**

7. In alternativa l'impresa appaltatrice può comunicare al Committente, allegando il certificato fornito dall'Agenzia dell'Entrate, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza prevista per le ritenute, i seguenti requisiti:

1. Essere in attività da almeno 3 anni;
2. Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
3. Aver eseguito, nell'ultimo triennio, versamenti fiscali non inferiori al 10% dei ricavi;
4. Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

8. L'Affidatario, in ottemperanza al meccanismo dello *split payment*, dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, solo se dovuta, riportando espressamente l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72". La suddetta IVA non sarà liquidata al fornitore, ma liquidata direttamente all'Erario.

9. Tutte le fatture sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.
10. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.
11. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
12. Eventuali penalità, notificate all'Affidatario all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto, verranno computate a parte rispetto all'importo di fattura il cui ammontare sarà determinato dal numero complessivo di ore richieste ed effettivamente fruite dalla Committente moltiplicato per il costo orario del servizio affidato.
13. I pagamenti saranno sospesi in caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
14. AIRGEST S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Incaricato, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Incaricato.
15. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
16. L'Affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

#### **ART. 5: MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. I servizi di cui al presente affidamento dovranno essere prestati sul sedime dell'aeroporto di Trapani Birgi, all'interno dell'orario di operatività dello scalo ed in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla AIRGEST S.p.A..
2. Le modalità di esecuzione delle attività, oggetto d'affidamento, saranno unicamente impartite dalla Committente attraverso i propri Responsabili/Supervisor. Tali indicazioni saranno fornite al/i Responsabile/i del servizio/Coordinatore/i, indicato/i dall'Appaltatore.
3. L'Appaltatore garantisce la presenza di un di Referente per tutte le attività richieste dal Committente. Tale figura terrà i contatti con i Responsabili/Supervisor del Committente assicurando l'adeguatezza del numero di risorse per il rispetto degli *standard* qualitativi di seguito indicati, anche in caso di anomalie operative, dirottamenti e ritardi non programmati.
4. È facoltà insindacabile della Committente intervenire, a sua discrezione, con proprio personale, per rimediare a situazioni che possono causare disservizi per un'attività richiesta e non completamente, o solo parzialmente, soddisfatta dall'Appaltatore, riservandosi le azioni del caso nei confronti dell'Appaltatore stesso.
5. Nello svolgimento dei servizi l'Appaltatore dovrà rispettare le norme di legge, i regolamenti di polizia, il Manuale di aeroporto, il Regolamento di Scalo le procedure operative del Vettore di riferimento e tutte le altre prescrizioni emanate dal Gestore Aeroportuale e dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, etc.) e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente AIRGEST da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.

#### **ART. 6: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, REFERENTE DELL'APPALTATORE**

1. Nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, oltre al Responsabile dell'Appalto, che garantisce l'organizzazione complessiva dell'appalto e rappresenta l'interfaccia primaria con Airgest, l'Appaltatore dovrà garantire la supervisione del servizio da parte di almeno un Referente/Responsabile, in base alla propria autonoma organizzazione, che a titolo di esempio non esaustivo, sarà in particolare responsabile:
  - a) di interfacciarsi con la Committenza per il coordinamento dei turni di lavoro;
  - b) della programmazione e gestione delle risorse destinate all'appalto, in modo autonomo, garantendo la continuità del servizio in caso di mancanza di personale sul cantiere;
  - c) interfacciarsi in modo proattivo con i Responsabili/Supervisor del Committente in presenza di criticità operative (es. modifica alla schedulazione dei voli dovuta ad anticipi, ritardi, dirottamenti, ecc.);
  - d) dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi e, *in primis*,

dell'osservanza degli *standard* qualitativi e di sicurezza prescritti nonché della tutela dell'integrità dei beni dei passeggeri, durante l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;

- e) far fronte ad esigenze impreviste ed improvvise (es. carenze di risorse o necessità di risorse aggiuntive a causa di particolari contingenze operative), anche su segnalazione diretta di Airgest.

#### **ART. 7: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli orari di servizio stabiliti dalla Committente.
2. **Orari di operatività:**  
Periodo (stimato in via meramente presuntiva): **dal 31 marzo 2024 fino al 29 marzo 2026**  
Programmazione turni su base settimanale/mensile  
Gestione in fase tattica degli orari di lavoro causa particolari esigenze operative (ritardi, cancellazioni ecc.)
3. Le eventuali variazioni operative (cancellazioni, voli aggiuntivi, cambio macchina, dirottamenti e quant'altro) rispetto all'operativo voli programmati, vengono comunicate non appena possibile (anche tramite e-mail) e comunque, in ogni caso, i servizi dovranno essere garantiti con adeguata vigilanza operativa e/o reperibilità telefonica; in tali casi l'organizzazione del servizio dovrà essere effettuata con le modalità, gli standard di qualità ed i tempi di esecuzione previsti.
4. Tali variazioni non comporteranno, comunque, alcuna maggiorazione del compenso da corrispondere all'Appaltatore.
5. In situazioni di anomalie operative l'Appaltatore si atterrà alle eventuali variazioni di modalità e priorità fornite dalla Committente, ivi comprese nuove procedure che comportino o meno variazioni nei tempi di esecuzione dei servizi.
6. Analogamente all'Appaltatore non spetterà alcun corrispettivo nel caso in cui ci sia la cancellazione di un volo.
7. Viceversa, all'Appaltatore verrà riconosciuto il corrispettivo nel caso di dirottamento di un volo.

#### **ART. 8: DESCRIZIONE DEI SERVIZI GROUND OPERATIONS (OUA AIRSIDE)**

Il servizio riguarda le attività di carico/scarico previste allo smistamento bagagli, che si sostanziano in quanto segue:

- a) prelevare dal nastro i bagagli destinati ai singoli voli, riconoscendoli tramite lettura del numero di volo e destinazione riportate sull'apposita etichetta bagaglio apposta all'atto dell'accettazione. Al momento del carico di ogni singolo bagaglio sul carrello/contenitore, utilizzando i lettori del sistema BRS assegnati, effettuare la lettura del codice a barre posto sull'etichetta di ogni singolo bagaglio.
- b) caricare sul carrello/contenitore previsto per lo stesso volo, maneggiare con cura onde evitare danneggiamenti e assicurarsi che il posizionamento garantisca la stabilità del carico e preservi l'integrità dei bagagli. Di regola, posizionare nella parte inferiore i bagagli più pesanti, voluminosi o con struttura rigida;
- c) effettuare la suddivisione dei bagagli, avendo cura di posizionare i bagagli prioritari o particolari in maniera tale da risultare ben identificabili;
- d) in caso di pioggia, i carrelli devono essere coperti con gli appositi teli, al fine di preservare l'integrità dei bagagli; dopo l'uso i teli devono essere correttamente riposti negli appositi contenitori;
- e) scaricare, e successivamente ricaricare sui carrelli, i bagagli eventualmente soggetti a controllo radiogeno con macchine radiogene fuori dalla linea automatizzata o soggetti a verifica di security alla presenza del passeggero;
- f) movimentare i bagagli da nastro a nastro, da macchina per il controllo radiogeno a nastro/carrello o viceversa;
- g) prelevare un bagaglio senza etichetta e trasportarlo nella zona di raccolta dopo aver opportunamente informato il personale del Handler incaricato dei servizi di assistenza, seguendo le sue indicazioni;
- h) in caso di voli cancellati e/o malfunzionamenti del sistema BHS, secondo le indicazioni del personale del Committente, garantire il servizio di facchinaggio per la gestione dei bagagli Rush/"left behind"/disguidati soggetti a controllo radiogeno;
- i) liberare dai bagagli i nastri trasportatori in caso di guasto e/o fermo macchina;
- j) per ciascun volo, al momento in cui l'Handler incaricato dei servizi di assistenza comunica all'Appaltatore la chiusura dell'attività di accettazione, quest'ultimo verifica la corrispondenza tra il totale dei bagagli caricati sui carrelli/contenitori per singolo volo e quelli risultanti dai modelli di report BRS e/o bingo card (se richiesti o in caso di malfunzionamenti del sistema BRS), comunicandone l'esito all'Handler incaricato dei servizi di assistenza e consegnando contestualmente i modelli BRS e/o "bingo card". In caso di discrepanza,

- l'Appaltatore procederà, di concerto con l'Handler, alla verifica dell'anomalia, confrontando le etichette dei singoli bagagli caricati con quanto riportato sui moduli "bingo card" o moduli BRS;
- k) in caso si ravvisasse la presenza di bagagli danneggiati o anomali, avvisare tempestivamente l'Handler incaricato dei servizi di assistenza.
  - l) Pulizia interna degli aeromobili: sistemazione cinture di sicurezza di ogni singolo sedile; passaggio aspirapolvere; rimozione polvere cabina con le apposite procedure indicate dal vettore; pulizia tavolini di appoggio poltrone; pulizie bagni; pulizie cappelliere aeromobile; rimozione immondizia; pulizia oblò comparto passeggeri.
  - m) Movimentazione mezzi di rampa "speciali" (trattori-nastri/traino-scale/traino-nastri semoventi-scale semoventi-automezzi di collegamento-GPU-ASU e simili).
  - n) Posizionamento tacchi, birilli e attrezzature necessarie.
  - o) Curare le parti di competenza ed in accordo ad apposita disposizione aziendale, la corretta gestione del servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM)

**ART. 9: DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RAMP AGENT (COS)**

1. Il servizio riguarda le attività di Ramp Agent e centro operativo di scalo, che si sostanziano in quanto segue:
  - a) Assicurare il coordinamento operativo continuo con l'Addetto di Scalo Terminal per garantire la regolarità delle attività di assistenza e gestione dei passeggeri e dei bagagli.
  - b) Curare il rapporto con i Comandanti nella gestione dei Voli di Linea e di Aviazione Generale.
  - c) Curare la puntuale e tempestiva certificazione dei dati giornalieri sull'attività di volo (tempi di landing, block on, block off, take off, stand allocation).
  - d) Curare le parti di competenza ed in accordo ad apposita disposizione aziendale, la corretta gestione del servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM).
  - e) Espletare le attività di centraggio aeromobili con DCS aziendale (Loadsheets).
  - f) Produzione ed invio della messaggistica di scalo legata ai voli.
  - g) Attività di rampa sotto-bordo.

**ART. 10: DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI ADDETTO DI SCALO TERMINAL (CHECK-IN/IMBARCO)**

1. Il servizio riguarda le attività di Accettazione passeggeri al check-in ed imbarco, che si sostanziano in quanto segue:
  - a) Assicurare il coordinamento operativo continuo con il centro operativo di Scalo (COS) per garantire la regolarità delle attività di assistenza e gestione dei passeggeri e dei bagagli.
  - b) Garantire la corretta e tempestiva informativa di scalo per gli annunci vocali generali, specifici per singolo volo, riguardanti variazioni o informazioni.
  - c) Curare le parti di competenza ed in accordo ad apposita disposizione aziendale, la corretta gestione del servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM).
  - d) Attività di accettazione passeggeri, imbarco passeggeri, assistenza ai bagagli smarriti (L&F).

**ART. 11: PARAMETRI DI QUALITÀ - PENALI**

1. La mancata esecuzione del servizio secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione di periodo e straordinarie, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dal RUP/D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero **entro e non oltre otto giorni** dal ricevimento della contestazione.
3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, AIRGEST S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
5. Tuttavia, in nessun caso, potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.

6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, anche sulla base della classificazione rinvenibile al presente articolo e di seguito indicata:

- ❖ In caso di **ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati**, verrà applicata una penale di:
  - € 250,00= per ogni giorno di ritardo;
- ❖ In caso di **mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento e/o di DPI forniti dall'Appaltatore al proprio personale**, verrà applicata una penale di:
  - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
  - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
  - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
  - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di **lamentele (oggettivabili)**, da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei servizi affidati, **ovvero condotte non decorose**, verrà applicata una penale di:
  - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
  - € 200,00= al verificarsi del 2° episodio;
  - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
  - € 500,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di **impiego di personale tecnicamente non qualificato e/o mancata sostituzione del personale assente e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio**, verrà applicata una penale di:
  - € 300,00=/episodio;
- ❖ In caso di **irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall'Appaltatore**, verrà applicata una penale di:
  - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
  - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
  - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
  - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di **gestione non corretta, in riferimento alla funzionalità ed alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 di attrezzature e materiali nell'area di intervento**, verrà applicata una penale di:
  - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
  - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
  - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
  - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°.

#### **11. 1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ**

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del successivo **art. 12** del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del RUP/D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.

2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, AIRGEST S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **11. 2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ**

1. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.

2. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

3. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno

intraprendere a tutela dei propri interessi.

4. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.

5. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 12: VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO IN CORSO D'ESECUZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità *“per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali”*.

2. Tali attività di verifica di conformità costituiscono atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.

3. L'Esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore. I controlli non liberano l'esecutore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.

4. Quando risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il D.E.C. rilascia il certificato di regolare esecuzione, che viene trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del certificato stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Esecutore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione.

6. Nel caso di superamento del tempo limite per la conclusione dell'attività di verifica di conformità per cause imputabili alla stazione appaltante, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile.

7. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

#### **ART. 13: PERSONALE**

1. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e professionale, garantendo assoluta riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, informando tempestivamente AIRGEST di quanto accaduto. Nel caso venissero rinvenuti oggetti, comprese somme di denaro, questi dovranno essere consegnati al D.E.C. di AIRGEST che si attiverà in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore debba, durante lo svolgimento del servizio, adibire nuovo personale (anche in sostituzione di quello iniziale) dovrà darne comunicazione scritta con debito anticipo al Committente.

3. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare, su semplice richiesta del Committente, l'elenco nominativo delle persone che hanno operato per ciascun volo.

4. Gli elenchi devono essere conservati presso l'Appaltatore per almeno 12 mesi.

5. Il personale dovrà essere debitamente istruito sulle modalità di esecuzione dei servizi, in relazione alle mansioni a ciascuno attribuite.

6. A tal fine l'Appaltatore dovrà provvedere alla formazione qualificata ed aggiornamento del personale a proprie spese, in particolare in materia di sicurezza e movimentazione delle merci pericolose e delle altre attività ritenute di particolare delicatezza, quale la movimentazione di carichi speciali e bagagli particolari.

7. Il personale dovrà essere debitamente istruito sui contenuti dei piani di emergenza aeroportuali, evacuazione dell'area BHS e terminal in caso di incendio, terremoti o allagamenti, procedure interne e di Vettore, Sicurezza rischio specifico, ADC aeroportuale.

8. Nello svolgimento dei servizi l'Appaltatore dovrà rispettare le norme di legge, i regolamenti di polizia, il Manuale di aeroporto, il Regolamento di Scalo le procedure operative del Vettore e tutte le altre prescrizioni emanate dal Gestore Aeroportuale e dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, etc.) e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle

che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente l'Airgest S.p.A. da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.

**ART. 14: MODALITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

1. Il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto esclusiva responsabilità dell'Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno realizzate dall'Appaltatore in piena autonomia organizzativa e gestionale, con propri mezzi tecnici e proprie capacità professionali, – con diligenza e professionalità – avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l'ausilio di attrezzature adeguate.
3. È inteso che lo stesso personale non avrà nulla a pretendere dalla Società Airgest S.p.A..
4. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.
5. Il Responsabile del servizio, referente dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
6. L'Impresa assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso e qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, l'Impresa si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.
7. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tutto il personale dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

**ART. 15: FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

1. Il personale da impiegare per l'esecuzione del servizio deve essere dotato delle seguenti obbligatorie certificazioni di avvenuta formazione in materia di:
  - Security Aeroportuale:
    - Categoria A15: per tutto il personale fornito.
    - Categoria A8 (oltre alla Cat A15): per gli Addetti Ramp Agent e COS e gli Addetti OUA
  - Gestione delle merci pericolose – DGR:
    - Cat 7 e 9: per gli addetti check-in
    - Cat 7, 9 e 10 per gli addetti Ramp Agent e COS
    - Cat 7 e 8 per gli OUA
  - Sicurezza sul Lavoro Parte Generale per tutto il personale fornito
  - Gestione PRM per tutto il personale fornito
2. Il personale addetto alla conduzione di tutti i mezzi utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto deve aver superato apposito e specifico corso di abilitazione e conseguito o essere in possesso dell'ADC (Airside Drive Certificate).
3. Il personale dell'Appaltatore dovrà dotarsi di tutti gli altri permessi, autorizzazioni e/o abilitazioni richiesti dalla normativa in vigore e/o dagli Enti preposti (ENAC, Polizia, ecc.) eventualmente emanate anche in corso di contratto.
4. Ai sensi delle prescrizioni ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025, l'Appaltatore, in quanto affidatario di attività espletate all'interno del sedime aeroportuale ed impattanti sulle condizioni di *safety* dell'Aeroporto, si obbliga nei confronti di Airgest S.p.A. ad assicurare piena conformità della propria organizzazione interna (Human Resources e Training), delle proprie procedure operative e di *audit* alle prescrizioni di cui al vigente Manuale di Aeroporto adottato da Airgest S.p.A., nonché a consentire alla stessa Airgest S.p.A., attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring", ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di monitoraggio ai fini della verifica della conformità alle disposizioni e procedure operative del Gestore contenute nel predetto Manuale di Aeroporto e alle disposizioni vigenti in materia di *safety*.
5. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto dalla normativa in vigore, il servizio affidato dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari

governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento del servizio di cui al presente contratto, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.

#### **ART. 16: RECESSO**

1. La Società si riserva la facoltà di procedere al recesso dal presente Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- chiusura definitiva dello scalo all'esercizio dell'attività aerea civile;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.

2. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva, anche diversa da quelle di cui al precedente comma 1.

3. Il recesso del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicato all'Appaltatore, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi del recesso. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite o parte di esse già effettuate dall'Incaricato alla data di recesso, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

#### **ART. 17: RISOLUZIONE**

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.

2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, con facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto, tra cui la perdita dell'estensione della "Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra" (come previsto dal Regolamento ENAC Edizione n. 7 del 09/05/2022), relativamente alla:
  - Cat. 2: "Assistenza passeggeri";
  - Cat. 3: "Assistenza bagagli";
  - Cat. 5: "Assistenza operazioni in pista" ad esclusione del punto 5.7;
  - Cat. 6: "assistenza pulizia e servizi di scalo" limitatamente al punto 6.1 "pulizia esterna e interna dell'aereo, servizio dei gabinetti e dell'acqua"

in corso di validità sull'aeroporto di Trapani;

- c) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario;
- d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
- e) inadempimento alle disposizioni del RUP / DEC riguardo ai tempi di esecuzione;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- g) fusione della società dell'Appaltatore con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa ovvero in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo di titoli abilitativi all'esercizio del servizio affidato e/o dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- i) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
  - j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - k) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
  - l) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di *safety*, *security* e di servizio e l'affidabilità di AIRGEST S.p.A. dinnanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'Aeroporto o agli utenti;
  - m) sospensione del servizio da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Affidatario. In tal caso, AIRGEST si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
  - n) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
  - o) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
  - p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Airgest S.p.A.;
  - q) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattualizzato;
  - r) applicazione delle misure o delle condanne di cui all'art. 122 "Risoluzione" del D.Lgs. 36/2023;
  - s) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. Nei casi indicati nel presente articolo, AIRGEST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.
5. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l'Incaricato, in tal caso, salva l'applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
6. Le somme a carico dell'Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della Committente.
7. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c..
8. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
9. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:
- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
  - l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a lui affidati dalla Stazione Appaltante.
10. L'Appaltatore sarà tenuto altresì a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.
11. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.

**ART. 18: GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, l'Appaltatore si impegna a **costituire una garanzia definitiva**, cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, per la garanzia provvisoria, **mediante cauzione o fideiussione**, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto, **d'importo corrispondente al 10,00% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto**, pari ad euro ....., **avendo offerto il ribasso del .....%**.

*[eventuale, se ricorre il caso]* Ai sensi dell'art. 117, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. Resta inteso che la garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

**ART. 19: DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L'Affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente Contratto, e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento. L'Affidatario sarà responsabile per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose dell'AIRGEST, così per danni a persone e/o cose (beni mobili ed immobili, opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale, ivi comprese le attrezzature di proprietà Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e che possano subire danni) e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei servizi in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire all'AIRGEST tutti gli eventuali danni derivanti. Parimenti l'Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

2. L'Impresa ha stipulato, con la compagnia di assicurazione ....., **una polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile verso Terzi in ambito aeroportuale, identificata con il n. ...., in relazione alle attività di "handling", come meglio indicato in polizza, svolte all'interno degli aeroporti di ....., ..... e ....., avente effetto dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa fino alle ore 24:00 del gg/mm/aaaa.**

3. **Il massimale di polizza**, con massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro e per ciascun anno, e massimale RCO pari a quello della copertura RCT ma con il limite del 50% per singolo infortunato, **è pari a € ..... (euro ...../00) per ciascun avvenimento.**

4. La copertura assicurativa prevede, in particolare, la garanzia per morte e lesioni personali e per perdita, distruzione o danneggiamento di cose e/o aeromobili.

5. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la

clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

6. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

7. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

8. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

9. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura (vedasi <https://www.airgest.it/norme-di-accesso-2/>).

10. In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'appaltatore.

#### **ART. 20: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Airgest – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.

#### **ART. 21: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

1. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. L'Impresa è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, tutte le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa, nonché quelle che dovessero essere emanate.

3. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Airgest da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AIRGEST, assumendosene ogni relativa alea.

7. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza

adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

8. L'Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.

9. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.

10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.

11. L'Appaltatore, in relazione alla natura dei rischi residui connessi alla tipologia dei servizi da espletare, dovrà assicurare la presenza sui posti di lavoro adeguati dispositivi di protezione, allo scopo di tutelare i lavoratori dai rischi inerenti la sicurezza o la salute, stabilendone le condizioni d'uso, vigilando sul loro utilizzo, obbligandosi nella loro manutenzione e fornendo ai lavoratori dettagliate istruzioni, nonché l'addestramento al loro corretto uso.

12. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

13. L'Impresa, prima dell'inizio della realizzazione delle lavorazioni, dovrà prendere parte alla c.d. riunione di coordinamento per la sicurezza ai fini della redazione del DUVRI.

#### **ART. 22: ATTREZZATURE DI LAVORO E GESTIONE DEI MATERIALI TECNICI**

1. L'Appaltatore, nell'ambito della propria organizzazione, dovrà dotarsi di tutte le risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività affidate. Tali risorse dovranno essere di adeguata consistenza quantitativa e conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. La loro consistenza non potrà comunque risultare, in nessun caso, inferiore a quanto necessario a garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio affidato e necessaria per adempiere compiutamente alle obbligazioni del presente Contratto.

3. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione, sotto il profilo igienico – sanitario ed antinfortunistico, adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.

4. Gli oneri relativi al loro acquisto, manutenzione e sostituzione, nonché ai prodotti di consumo occorrenti alla loro normale utilizzazione, sono interamente a carico dell'Appaltatore.

5. L'utilizzo delle attrezzature di lavoro non deve in alcun modo danneggiare il materiale aeroportuale fisso e mobile.

#### **ART. 23: DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN AREA AEROPORTUALE – PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI**

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'Affidatario si obbliga a rispettare.

2. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.airgest.it/norme-di-accesso-2/>.

3. Rimangono totalmente a carico dell'affidataria gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio *pass* e autorizzazione alla guida in *airside* corso *security*, parcheggio "P1" degli autoveicoli e dei mezzi, etc.).

4. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.airgest.it/parcheggio-3/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei *badge* per persone e mezzi nell'area aeroportuale, ivi compresi i costi del parcheggio "P1" degli autoveicoli e dei mezzi dell'Affidatario.

5. Il mancato pagamento delle somme dovute comporterà l'interdizione dell'accesso al personale ed ai mezzi all'interno del sedime, circostanza di cui sono stati informati i competenti uffici del Gestore aeroportuale. Tale misura interdittiva dell'accesso al sedime permarrà sin tanto che l'Appaltatore non provvederà a saldare il debito maturato. La violazione della misura de quo verrà sanzionata nei termini di legge.

6. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.

**ART. 24: RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti Pubblici e relativi Allegati, il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., nonché il Manuale d'Aeroporto (ed. vig.), il Piano di Sicurezza dell'Aeroporto (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il PET (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006) adottato da Airgest S.p.A, il Patto di Integrità, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto, purché non contrastino con le disposizioni precedentemente citate che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e tutta la normativa di settore emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività affidata dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite da Airgest S.p.A..
3. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme vigenti in materia e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
4. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

**ART. 25: REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DI APPALTI AI SENSI DEL DLGS. N.36/2023**

Con la sottoscrizione della presente, l'Incaricato dichiara di essere consapevole che Airgest S.p.A. si riserva di condurre, a proprio insindacabile giudizio, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, prescritti per l'assunzione degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e che qualora la predetta verifica abbia esito negativo, anche per uno solo degli aspetti, oggetto di comprova presso gli Enti Terzi di competenza, l'affidamento verrà revocato senza che l'incaricato possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione.

**ART. 26: REGOLAMENTO DI SCALO**

1. L'Affidatario dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

**ART. 27: SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore ha *[oppure]* non ha dichiarato di subappaltare, in parte, le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto.
2. *(eventuale, in caso di dichiarazione di avvalersi del subappalto)* Il subappalto è ammesso, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023) e della legislazione antimafia. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione del servizio.

**ART. 28: ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

1. La validità del presente Contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e normativa da essa richiamata).
2. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata

risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.

3. La stazione appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

7. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, AIRGEST procederà a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto d'appalto, si verifichino:

- gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del Contratto;
- ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 124.

8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, anche nelle ipotesi di cui all'art. 122 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

#### **ART. 29: TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CLAUSOLA PRIVACY**

1. Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

4. Ciascuna parte da altresì atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento Ue n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

**ART. 30: OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

1. L'impresa si impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 31: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136**

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'Affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. Il contratto verrà, altresì risolto di diritto con l'obbligo dell'Affidatario di risarcire tutti i danni patiti da AIRGEST in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

3. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla Committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

**ART. 32: CODICE ETICO ED OSSERVANZA DEL MOGC EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/amministrazione-trasparente/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, nel corso della durata del presente accordo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it).

3. L'Appaltatore è consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

4. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Codice Etico ed il Modello pubblicato sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it) per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

5. L'Appaltatore dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati da AIRGEST, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura di AIRGEST stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto.

6. L' Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7. L'Affidatario, pur essendo un soggetto esterno ad Airgest S.p.A., è 'soggetto titolato ad inoltrare segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023' ed in quanto tale, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di conoscere che Airgest S.p.A. ha adottato un processo di gestione delle segnalazioni di che trattasi, tramite un canale di segnalazione dedicato alla ricezione e gestione delle stesse segnalazioni in forma scritta, mediante piattaforma informatica, accessibile da parte di tutti i Segnalanti (Dipendenti, Terzi, ecc.) raggiungibile all'indirizzo sul sito Internet di Airgest S.p.A. <https://airgest.segnalazioni.net/>

**ART. 33: CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

1. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di Airgest S.p.A. ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo atto.

2. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

**ART. 34: PATTI MODIFICATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO**

Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice civile. Pertanto, ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

**ART. 35: SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese contrattuali (imposte, tasse, eventuali diritti di segreteria, ecc.) inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, ivi compresa la registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nonché, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dall'art. 225, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 fino al 31 dicembre 2023 (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione".
4. L'Appaltatore dovrà corrispondere ad AIRGEST, altresì, tutte le spese per la commissione di gara, IVA inclusa per l'effettivo importo anticipato dalla Stazione Appaltante.

**ART. 36: DISPOSIZIONI PER L'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI APPALTO**

1. L'imposta di bollo sui contratti di appalto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) anche in caso di presentazione alla registrazione, sia presso gli uffici, sia con modalità telematiche, è sempre dovuta, al momento della stipula del contratto, in base agli scaglioni della tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice, richiamato dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di disposizione che si applica a procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023.
2. Sono a carico dell'Appaltatore altresì tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.

**ART. 37: ELEZIONE DEL DOMICILIO - FORO COMPETENTE**

1. L'Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere e mantenere il proprio domicilio speciale in Trapani, presso la AIRGEST, Aeroporto di Trapani.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente Contratto o all'applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Il RUP del presente contratto è la sig.ra Caterina Curatolo.

Il DEC del presente contratto è la sig.ra Emilia Burgarella, coadiuvata dal sig. Saverio Rubino.

In fede di quanto sopra, il presente atto viene firmato digitalmente dai contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Birgi, gg/mm/aaaa

**AIRGEST S.p.A.**  
**Il Presidente**  
**Salvatore Ombra**

.....  
**Il legale rappresentante**  
.....

L'Appaltatore dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., di aver preso visione e di accettare espressamente i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 39.

.....  
**Il legale rappresentante**  
.....

---